

Legge federale sulla protezione delle acque (LPaC)

Modifica del 22 marzo 2013

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre 2012¹;
visto il parere del Consiglio federale del 7 novembre 2012²,

decreta:

I

La legge federale del 24 gennaio 1991³ sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 1 lett. a e b^{bis}

¹ I corsi d'acqua possono essere arginati o corretti solo se:

- a. la protezione dell'uomo o di beni materiali importanti lo esige (art. 3 cpv. 2 della legge federale del 21 giugno 1991⁴ sulla sistemazione dei corsi d'acqua);
- b^{bis}. l'arginatura o la correzione è necessaria per realizzare una discarica che può essere ubicata soltanto nel luogo previsto e nella quale viene depositato esclusivamente materiale di scavo e di sgombero non inquinato;

¹ FF **2012** 8271

² FF **2012** 8279

³ RS **814.20**

⁴ RS **721.100**

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 22 marzo 2013

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 22 marzo 2013

La presidente: Maya Graf

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 4 aprile 2013⁵

Termine di referendum: 13 luglio 2013

⁵ FF **2013** 2123